

PROTOCOLLO D'INTESA
TRA
L'AGENZIA DELLE DOGANE ITALIANA
E
LA DIREZIONE GENERALE DELLE DOGANE ALBANESE

L'Agenzia delle Dogane italiana e la Direzione Generale delle Dogane albanese:

- visto l'Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, la ricerca e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica d'Albania, con allegato, fatto a Tirana il 12 marzo 1998;
- visto l'art. 343 del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43;
- considerata l'opportunità di rafforzare la collaborazione tra le due Amministrazioni doganali, al fine di prevenire e contrastare i traffici illeciti ed il contrabbando, favorendo nel contempo il commercio legittimo;
- considerando che lo scambio di informazioni tra le due Amministrazioni doganali potrebbe contribuire notevolmente a prevenire ed a contrastare in modo più efficace i traffici illeciti;
- considerando che i traffici illeciti possono coinvolgere l'uso di mezzi di trasporto su strada e per mare;
- considerando che le esportazioni o le importazioni di valuta potrebbero costituire il provento o il presupposto di attività criminosa;
- rilevata l'opportunità di ampliare l'ambito territoriale dell'accordo operativo a livello locale tra l'Amministrazione doganale italiana (Dogana di Brindisi) e l'Amministrazione doganale albanese (Dogana di Valona), firmato a Bari il 28 marzo 2002;

adottano le seguenti misure di collaborazione, sul piano operativo.

Articolo 1
(Definizioni)

Ai fini del presente Protocollo, si intende per :

- a) "Amministrazioni doganali", l'Agenzia delle Dogane italiana e la Direzione Generale delle Dogane albanese;
- b) "merci sensibili", quelle comprese nei capitoli da 1 a 24, da 27 a 30, da 39 a 42, da 51 a 55, da 61 a 64, da 84 a 87 e da 93 a 94, della Tariffa Doganale Comune, in particolare, il vino, la birra, i liquori, le carni, il caffè, lo zucchero, le farine, i prodotti petroliferi, gli alcoli, i prodotti lattiero-caseari, il tè, il riso, i medicinali, le autovetture, le armi, i tabacchi, le macchine e gli apparecchi elettrici, i cui valori si discostino sensibilmente da quelli normalmente praticati nei rapporti di interscambio o dai prezzi dei listini editi dalle Camere di Commercio del Paese di provenienza;
- c) "automezzi sospetti":
- i camion, i camper, le auto, ecc. che si presumono essere muniti di doppio fondo ovvero adattati con artifici modificativi della struttura degli automezzi stessi;
 - i camion dotati di carichi di merce che, per qualità, natura, quantità o altro elemento significativo, quali la provenienza e la destinazione, possono far presumere l'artificialità della spedizione e sorgere il legittimo sospetto che si tratti di carichi di copertura ad altri merci di maggior pregio economico;
 - ogni veicolo la cui nazionalità si discosti da quella dell'autista, ovvero il cui autista risulti essere in possesso, detenga, trasporti valuta il cui importo sia tale da far ragionevolmente presumere che la stessa possa costituire provento o presupposto di attività irregolari;
- d) "imbarcazioni sospette", i motopescherecci, i gommoni ed ogni altro tipo di imbarcazione che, per notizie riservate ricevute o altrimenti acquisite, facciano sorgere il fondato sospetto di effettuare trasporti illeciti;
- e) "dati personali", ogni informazione riferita ad un individuo identificato o identificabile;
- f) "stupefacenti", tutti i prodotti elencati nella Convenzione di Vienna del 20 dicembre 1988, compresi quelli di cui agli allegati alla citata Convenzione e successivi emendamenti.

Articolo 2

(Campo di applicazione dell'assistenza)

Il presente Protocollo ha lo scopo di realizzare un più accresciuto scambio di informazioni, in tempo reale, in modo da assicurare immediatezza agli interventi sul piano operativo, in particolare per gli stupefacenti, per le merci sensibili e per la valuta, soprattutto tra gli Uffici portuali stabilmente collegati, a garanzia della regolarità e della sicurezza dell'interscambio commerciale tra l'Italia e l'Albania.

Articolo 3

(Scambio di informazioni)

1. Le Amministrazioni doganali si scambiano, a condizioni di reciprocità, di propria iniziativa o su domanda, le notizie e le informazioni relative a merci sensibili,

automezzi ed imbarcazioni, destinate all'altro Paese, che, sulla base di un'attenta analisi dei rischi, possano essere sospettate di irregolarità.

2. La segnalazione di propria iniziativa ("allerta preventiva") deve essere effettuata utilizzando il modello di cui all'allegato 1.
3. La segnalazione su richiesta ("allerta su richiesta") deve essere effettuata utilizzando il modello di cui all'allegato 2.

Articolo 4

(Tipo e modalità di esecuzione delle informazioni)

Le informazioni devono:

- a) riguardare merci (per articolo Nomenclatura Combinata – N.C.), il cui valore si discosti sensibilmente da quello normalmente praticato nei rapporti di interscambio o dai prezzi dei listini editi dalle Camere di Commercio del Paese di provenienza e che siano oggetto di interscambio diretto o triangolare;
- b) essere scambiate a mezzo fax o via *e-mail*;
- c) concernere :
 - ♦ il mezzo di trasporto;
 - ♦ il numero dei colli;
 - ♦ il peso lordo;
 - ♦ la qualità (N.C.);
 - ♦ il valore, con esclusione delle merci in transito, provenienti da altri Paesi o da un punto franco, i cui dati non siano in possesso delle Dogane italiane ed albanesi;
 - ♦ la trasmissione della documentazione commerciale o doganale (fotocopia delle fatture, delle bollette di esportazione/importazione, ecc.) e dei dati relativi al mittente, nei casi in cui le notizie fornite non permettano di trattare con completezza le irregolarità rilevate;
- d) riferirsi, con particolare attenzione, agli stupefacenti, alle "merci sensibili" ed alla valuta;
- e) essere inviate o ricevute dalle Dogane portuali italiane, per il tramite dei funzionari designati a tal fine, i cui numeri di telefono, fax o *e-mail* siano stati preventivamente comunicati dall'Agenzia delle Dogane italiana alla Direzione Generale delle Dogane albanese;
- f) essere inviate o ricevute dalla Direzione Generale delle Dogane albanese, per il tramite dei funzionari designati a tal fine, i cui numeri di telefono, fax o *e-mail* siano stati preventivamente comunicati dalle Autorità albanesi all'Agenzia delle Dogane italiana.

Articolo 5
(Segnalazione periodica mensile)

Per ogni singolo porto stabilmente collegato, le Amministrazioni doganali si scambiano, altresì, con cadenza mensile, utilizzando il modello di cui all'allegato 3 e secondo le modalità indicate al precedente articolo 4, le informazioni relative alle merci il cui valore dichiarato non sia inferiore, per singola spedizione, a Euro 25.000 (venticinquemila), caricate su ogni imbarcazione, in servizio regolare di linea e non, diretta ai porti della Controparte.

Articolo 6
(Informazioni di ritorno)

I risultati conseguiti, nei casi di accertata irregolarità, devono essere comunicati alla Dogana portuale che ha fornito l'informazione.

Articolo 7
(Riservatezza)

Le informazioni, le comunicazioni ed i documenti, di cui l'Amministrazione doganale richiedente dispone in applicazione del presente Protocollo, godono della stessa protezione accordata dalla legge nazionale ai documenti ed alle informazioni della stessa natura.

Articolo 8
(Abrogazione dell'Accordo operativo del 28 marzo 2002)

Il presente Protocollo abroga e sostituisce l'accordo operativo a livello locale tra l'Amministrazione doganale italiana (Dogana di Brindisi) e l'Amministrazione doganale albanese (Dogana di Valona), firmato a Bari in data 28 marzo 2002.

Articolo 9
(Disposizioni finali)

Il presente Protocollo entra in vigore alla data della firma e si applica dal 1° luglio 2003.

Il presente Protocollo è concluso per una durata di anni tre e sarà rinnovato tacitamente, in mancanza di diversa comunicazione di una delle Controparti; è ammesso il recesso unilaterale in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno mesi sei.

Le disposizioni del presente Protocollo possono essere aggiornate o modificate, previa intesa di entrambe le Amministrazioni Doganali.

Il presente Protocollo viene redatto in due originali, in lingua italiana ed albanese, entrambi i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza di interpretazione prevale il testo italiano.

Fatto a Roma, li 06 giugno 2003

PER L'AGENZIA DELLE
DOGANE ITALIANA

Mevio Andrea Fusco

PER LA DIREZIONE GENERALE
DELLE DOGANE ALBANESE

Seferi

SCHEDA DI ALLERTA PREVENTIVA

(art. 3, punto 2 – Protocollo operativo Italia/Albania)

Allegato 1

DOGANA DI

DATA: ORA:

UFFICIO EMITTENTE		UFFICIO DESTINATARIO	
-------------------	--	----------------------	--

CONTATTO UFFICIO MITTENTE(1)	NOME	
	TEL.	
	FAX	
	E-MAIL	

TRASPORTO (2)	NAVE (3)
MEZZO	NOME NAVE
TARGA MOT.	DATA PARTENZA
RIMORCHIO	DATA ARRIVO

MERCE (4)	ORIGINE
QUALITA' (N.C.)	
QUANTITA'	VALORE
LORDA	
NETTA	
COLLI	

NOTE:

FIRMA(leggibile per esteso)

ESITO

COMUNICAZIONE IN CASO DI ACCERTATE IRREGOLARITA'

DOGANA DI

CONTATTO UFFICIO DESTINATARIO(1)	NOME	
	TEL.	
	FAX	
	E-MAIL	

NOTE (ESITO):

FIRMA(leggibile per esteso)

SCHEDA DI ALLERTA SU RICHIESTA

(art. 3, punto 3 – Protocollo operativo Italia/Albania)

Allegato 2

DOGANA DI

DATA: ORA:

UFFICIO EMITTENTE UFFICIO DESTINATARIO

CONTATTO UFFICIO MITTENTE(1)	NOME	<input type="text"/>
	TEL.	<input type="text"/>
	FAX	<input type="text"/>
	E-MAIL	<input type="text"/>

TRASPORTO (2)	NAVE (3)
MEZZO	NOME NAVE
TARGA MOT.	DATA PARTENZA
RIMORCHIO	DATA ARRIVO

MERCE (4)	ORIGINE
QUALITA' (N.C.)	
QUANTITA'	VALORE
LORDA	
NETTA	
COLLI	

NOTE:

FIRMA(leggibile per esteso)

ESITO

COMUNICAZIONE IN CASO DI ACCERTATE IRREGOLARITA'

DOGANA DI

CONTATTO UFFICIO DESTINATARIO(1)	NOME	<input type="text"/>
	TEL.	<input type="text"/>
	FAX	<input type="text"/>
	E-MAIL	<input type="text"/>

NOTE (ESITO):

FIRMA(leggibile per esteso)

